

Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 4 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 5 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 6 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 7 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 8 inserimento dell'articolo 23 bis nel decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 9 modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 10 modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 11 modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 12 inserimento dell'articolo 36 bis nel decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 13 modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 14 modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 15 modifica all'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 16 modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 17 modifica all'articolo 51 del decreto del Presidente della Regione 201/2016
art. 18 disposizione transitoria
art. 19 abrogazioni
art. 20 entrata in vigore

Art. 1

(Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 (Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)), le parole: <<agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 13, 14, 16 e 18>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 le parole: <<agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 13, 14, 16 e 18>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 le parole: <<il termine perentorio di quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un termine perentorio non superiore a trenta giorni>> e le parole: << il termine di quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine perentorio assegnato>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 le parole: <<utilizzando il modello di cui all'allegato B, reperibile sul sito web www.regione.fvg.it>> sono sostituite dalle seguenti: <<, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Istanze On Line>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
 - a bis) trasmesse con modalità diversa da quella indicata all'articolo 19;>>;
- b) la lettera d) è abrogata.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 1) le parole: <<da almeno dieci UTI della regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla regione>>;
- b) al numero 2) le parole: <<da almeno sei UTI della regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla regione>>;
- c) al numero 3) le parole: <<da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla regione e da almeno tre regioni italiane>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono aggiunte le parole: <<Con il decreto di concessione è fissato, altresì, il termine di presentazione della rendicontazione, prorogabile per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, previa richiesta motivata.>>.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 23 bis nel decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 è inserito il seguente:

<<23 bis

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che:
 - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso;
 - c) l'importo del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 percento del contributo concesso.>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<utilizzando i modelli di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Istanze On Line>>;
- b) al comma 4 le parole: <<attrezzature specializzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto>> e le parole: <<una sola tipologia di tali interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<una sola tipologia di acquisti>>;
- c) al comma 5 le parole: <<per le iniziative di cui al comma 3, verrà ritenuta valida>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le iniziative di cui al comma 3, viene considerata>> e le parole <<per le iniziative di cui al comma 4, verrà ritenuta valida la domanda recante il preventivo più basso>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le iniziative di cui al comma 4, viene considerata l'ultima domanda valida trasmessa>>;
- d) all'alinea del comma 6 le parole: <<debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente>> sono sopprese;
- e) la lettera d) del comma 6 è abrogata;
- f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Sono altresì allegati alla domanda:
 - a) in caso di compilazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, corredata della copia del documento valido di riconoscimento;
 - b) copia del modello di versamento dell'imposta di bollo, nel caso di richiedente non esente dal pagamento.>>;
- g) il comma 7 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) trasmesse con modalità diversa da quella indicata all'articolo 34;>>;
- b) le lettere c) è abrogata;
- c) la lettera g) è abrogata;
- d) alla lettera h) le parole: <<a più interventi>> sono sostituite dalle seguenti: <<a più tipologie di acquisti>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 le parole: <<attrezzature specializzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto>>.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 36 bis nel decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Commissione valutativa)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della legge, le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive sono valutate, secondo i criteri di cui agli articoli 36 e 37, da una commissione valutativa nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e composta dai seguenti soggetti:

a) Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, con funzione di presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato;

c) un rappresentante del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP FVG).

2. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati degli organismi sportivi riconosciuti dal CIP direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.

3. La nomina di componente della Commissione avviene previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai soggetti di cui al comma 1.

4. La Commissione è convocata dal presidente e opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di sport che svolge le funzioni di segreteria. La verbalizzazione delle sedute è effettuata da un dipendente del Servizio competente in materia di sport.

5. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: <<in arrivo apposto dall'Ufficio protocollo del Servizio>> sono soppresse.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Tipologia delle spese ammissibili e non ammissibili>>;

b) all'alinea del comma 1, dopo le parole: <<Sono ammissibili a contributo>> sono inserite le seguenti: <<per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 3,>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 4, le spese per l'acquisto di attrezzi sportivi, macchinari, strumenti di supporto, equipaggiamenti e mezzi di trasporto per lo svolgimento di attività sportive a favore delle persone con disabilità, ivi comprese le spese di trasporto e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).>>;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, non sono ammissibili le spese inerenti le imposte e le tasse diverse da quelle di cui al comma 1, lettera h) e comma 2, nonché le spese inerenti a pezzi di ricambio, beni di facile consumo o usura.>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. Il comma 5 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 è sostituito dal seguente:

<<5. Il termine di presentazione della rendicontazione è fissato con il decreto di concessione ed è prorogabile per una sola volta per un massimo di novanta giorni, previa richiesta motivata.>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 è sostituita dalla seguente:

<<b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di presentazione della rendicontazione;>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Regione 201/2016)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Regione 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<dei procedimenti amministrativi contributivi di cui agli articoli 4 e 34>> sono sostituite dalle seguenti: <<del procedimento amministrativo contributivo di cui all'articolo 34>>;
- b) al comma 2 le parole: <<agli articoli 4 e 34>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 34>>.

Art. 18

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 201/2016:

- a) gli articoli da 4 a 12 del Capo II;
- b) gli articoli da 13 a 18 del Capo III;
- c) gli articoli da 43 a 49 del Capo VIII;
- d) l'articolo 50 del Capo IX.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le modifiche di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2026.

VISTO : IL PRESIDENTE